



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
UFFICIO 3 – *Pianificazione, gestione del personale e contenzioso*

Visto l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modifiche e integrazioni il quale dispone che: *“Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”*;

Visto il decreto direttoriale del 2 febbraio 2021, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it, sezione “Concorsi”, con il quale è stata indetta la procedura selettiva interna per il passaggio dalla seconda area alla terza area F1 per la copertura di n. 6 posti con il profilo di funzionario economico-finanziario di amministrazione (CODICE CONCORSO 804);

Atteso che l'Amministrazione ha già acquisito le domande di partecipazione;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 249 in materia di semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che, qualora si rendesse necessario, le prove concorsuali potranno svolgersi presso sedi decentrate anche mediante l'utilizzo di tecnologia digitale e sistemi informatici di videoconferenza, nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 247, 248 e 249 del citato decreto legge n. 34/2020, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la

pubblicità delle stesse, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

Considerato, altresì, che la commissione esaminatrice potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, come previsto dai citati articoli 247 e 249 del decreto legge n. 34/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 e, in particolare, l'articolo 1 contenente misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 contenente *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”* il quale all'articolo 10, prevede che *“Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo: a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale; b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale”*;

Visto, altresì, il comma 3 del medesimo articolo 1 del citato decreto legge n. 44/2021 il quale dispone che fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto le amministrazioni di cui al precedente comma 1, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale;

Visto il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”* che proroga lo stato di emergenza sanitaria al 31 luglio 2021;

Visto il nuovo Protocollo anti contagio per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della funzione pubblica n. 25239 del 15 aprile 2021;

Visto il decreto ministeriale del 25 marzo 2021 con il quale è stato adottato il piano triennale dei fabbisogni di personale del Ministero della salute 2021-2023 il quale, per l'anno 2021, prevede progressioni verticali riservate al personale di ruolo dell'area II ai sensi dell'articolo 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017 per n. 4 unità di personale;

Vista la nota circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 11786 del 22 febbraio 2011 la quale, nel richiamare l'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, precisa che: *“la norma non consente di ricorrere allo scorrimento di graduatorie relative ad idonei delle progressioni verticali”*;

Considerato, pertanto, che non sarà possibile utilizzare la graduatoria finale di merito per gli eventuali ulteriori posti che dovessero rendersi disponibili;

Considerato, in relazione al perdurante stato di emergenza sanitaria e alla conseguente necessità di contenere la diffusione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, che sussistono le condizioni per riaprire i termini della procedura concorsuale di cui trattasi, al fine di semplificare lo svolgimento delle prove concorsuali e, in ossequio al principio di economicità delle procedure, di aumentare il numero dei posti messi a concorso con quelli disponibili con il citato piano triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023;

Ritenuto di dover adeguare il citato bando indetto con decreto direttoriale del 2 febbraio 2021 alle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legge n. 44/2021 espletando la procedura selettiva interna per il passaggio dalla seconda area alla terza area F1 con il profilo di funzionario economico-finanziario di amministrazione mediante una prova scritta a contenuto teorico-pratico, la valutazione dei titoli rilevanti e un esame orale, previa riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione;

Ritenuto, altresì, opportuno procedere, per i motivi suddetti, allo svolgimento di una procedura concorsuale unica che comprenda, oltre ai n. 6 posti già banditi, i n. 4 posti previsti dal citato piano triennale dei fabbisogni di personale del Ministero della salute 2021-2023 per un totale di n. 10 posti;

DECRETA

Articolo 1

(Riapertura dei termini e modifiche procedura concorsuale)

1. In relazione a quanto esposto nelle premesse sono riaperti i termini per la partecipazione alla **procedura selettiva interna per il passaggio dalla seconda area alla terza area F1 con il profilo di funzionario economico-finanziario di amministrazione (CODICE CONCORSO 804)**.
2. La procedura concorsuale viene espletata mediante una prova scritta, a contenuto teorico-pratico, la valutazione dei titoli rilevanti e un esame orale.
3. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto direttoriale del 2 febbraio 2021 è soppresso.
4. Il numero dei posti messi a concorso, inizialmente corrispondenti a n. 6, è aumentato di n. 4 per un totale di posti previsti pari a n. 10.

Articolo 2

(Prove d'esame)

1. Le prove del concorso consistono in una prova scritta, a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale, che comprenderà anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità informatiche dei candidati.
2. La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, consisterà nella redazione di un elaborato o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica e sarà volta a verificare la preparazione dei candidati in materia economico sanitaria su tutti o alcuni dei seguenti ambiti disciplinari, con particolare riferimento alle competenze del Ministero della salute:
 - Profili costituzionali di tutela della salute;
 - Programmazione sanitaria e flussi finanziari;
 - Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e il federalismo fiscale;
 - I Piani di rientro;
 - L'assistenza ospedaliera;

- Micro-economia sanitaria;
 - Politica sanitaria;
 - La valutazione economica del farmaco;
 - Contabilità economico-patrimoniale e di bilancio nelle aziende sanitarie;
 - Management sanitario;
 - Innovazione tecnologica in sanità;
 - L'organizzazione e il funzionamento del Ministero della salute, nonché degli enti, istituti ed agenzie facenti parte del Servizio sanitario nazionale;
3. La prova orale consisterà in un colloquio sulle discipline indicate al comma 2, nonché sulle seguenti materie: Diritto amministrativo; Economia politica; Politica economica; Scienza delle finanze; Statistica; Diritto dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali; Normativa in materia di trasparenza e anticorruzione; Diritto del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; Codice di comportamento dei pubblici dipendenti; Organizzazione centrale e periferica del Ministero della salute. Durante il colloquio potrà essere chiesto ai candidati di illustrare il proprio percorso formativo e professionale, anche in lingua inglese.
4. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30.
5. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
6. L'Amministrazione si riserva in qualsiasi momento di poter procedere allo svolgimento della procedura in modalità decentrata e telematica e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui all'articolo 249 del decreto legge n. 34/2020.

Articolo 3 (Titoli rilevanti)

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore con criteri che saranno preventivamente definiti dalla Commissione esaminatrice:
- l'attività svolta intesa quale servizio prestato dal dipendente con rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato presso il Ministero della salute;
 - l'eventuale superamento di precedenti procedure concorsuali finalizzate all'assunzione presso amministrazioni pubbliche con inquadramento corrispondente alla terza area funzionale o superiore, dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione. Al momento della presentazione della domanda i candidati dovranno indicare gli estremi dei provvedimenti di indicazione della procedura concorsuale e, comunque, gli estremi del provvedimento di approvazione della graduatoria cui si fa riferimento.
 - la valutazione positiva conseguita dal dipendente negli anni 2018-2019-2020 presso il Ministero della salute.
2. Il punteggio massimo attribuibile alla valutazione dei titoli rilevanti di cui al presente articolo è pari a 10 punti.

Articolo 4 (Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione)

1. Il nuovo termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito istituzionale del Ministero della salute.

2. Qualora tale termine scada in giorno festivo, verrà presa in considerazione come data ultima di presentazione delle domande il primo giorno non festivo immediatamente seguente.
3. Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema esemplificativo allegato al presente decreto, devono essere inviate, unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del candidato, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dgpob@postacert.sanita.it, specificando nell'oggetto **“procedura selettiva interna per il passaggio dalla seconda area alla terza area F1 per la copertura di n. 10 posti con il profilo di funzionario economico-finanziario di amministrazione (CODICE CONCORSO 804)”**.
La domanda di partecipazione deve essere firmata dal candidato, acquisita digitalmente e inviata in formato PDF. Il Ministero della salute declina ogni responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendenti dalla inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per la mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.
4. In caso di errori nella compilazione, la domanda può essere ripresentata con le modalità e nel rispetto dei termini sopra specificati. Sarà ritenuta valida l'ultima domanda presentata in ordine di tempo e, comunque, non oltre la data di scadenza.
5. Non sono ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quelle stabilite nel presente articolo.
6. Le dichiarazioni rese nella domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
7. L'Amministrazione, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, con le conseguenze di cui agli articoli 75 e 76.

Articolo 5 (Norma finale)

1. Il presente decreto di riapertura dei termini della procedura selettiva interna per il passaggio dalla seconda area alla terza area F1 con il profilo di funzionario economico-finanziario di amministrazione (CODICE CONCORSO 804) sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it, sezione “Concorsi” e ne sarà data notizia sulla *intranet* del Ministero.
2. **Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia al decreto direttoriale del 2 febbraio 2021, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it, sezione “Concorsi” e alle norme vigenti sullo svolgimento dei pubblici concorsi.**
3. Si invitano i candidati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it, sezione “Concorsi”.
4. Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso al seguente indirizzo E-mail: concorsimds@sanita.it.

Roma, 29 aprile 2021

IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott. *Giuseppe CELOTTO*